

D.A. n. 72/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 art. 34, che ha previsto la nuova denominazione dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e la rielaborazione del sistema Dipartimentale dello stesso Assessorato;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il Decreto Presidenziale Reg. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito al Dr. Gaetano Cimò, in esecuzione della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 4637 del 14/07/2016 di conferimento incarico di responsabile del Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche al Dr. Antonino Colombo;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 articolo 18 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera a) che modifica i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa sotto forma di contributi in conto capitale per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società agricole di capitali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 18.03.2016, S.O. n° 1;

VISTO il D.A. n. 52/GAB del 21/07/2016 che approva le disposizioni applicative contenute nell'Allegato A, parte integrante del medesimo decreto, riguardanti l'aiuto in conto capitale per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale del 14 maggio del 2009, n. 6 e s.m.i.;

RITENUTO di dovere modificare le predette disposizioni, in quanto sono stati riscontrati degli errori materiali, che non hanno alcuna influenza sui beneficiari, ma la cui correzione tuttavia è necessaria, per perfezionare le procedure amministrative;

RITENUTO di dovere concedere una proroga alla presentazione della domanda, che non dovrà essere inoltrata oltre le ore 13,00 del 30 novembre 2016 al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTO il decreto legge n. 33 del 14/03/2013 artt. 26 e 27 – Pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 art. 98 comma 6 che prevede l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito web;

A' **TERMINI** delle vigenti disposizioni;

DECRETA

ART.1) E' approvato l'atto di modifica ed integrazione, che ridefinisce e sostituisce le disposizioni applicative contenute nell'Allegato A di cui dal D.A. n. 52 GAB del 21/07/2016.

ART. 2) Il termine per la presentazione delle domande è prorogato fino alle ore 13,00 del 30 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 98, comma 6 della legge regionale 9/2015 nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legge n. 33 del 14/03/2013 – pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici e sul sito internet della Regione Siciliana:

<http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato> area tematica "SUPPORTO IMPRESE sottolink – Credito Agrario. e sul sito internet dell'IRCAC all'indirizzo www.ircac.it.

Palermo, li **28 OTT. 2016**

L'Assessore
(On.le A. Cracolici)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Modalità e procedure per la concessione dei contributi in conto capitale alle società cooperative e alle società agricole di capitali

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 – Articolo 18 e s.m.i.

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 18/03/2016, S.O. n° 1 è stata pubblicata la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera a) che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle società cooperative e società agricole di capitali che deliberano un aumento del capitale.

Con le presenti disposizioni sono definite le modalità e le procedure per gli interventi di capitalizzazione in agricoltura, da attuare nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Scopo

Scopo dell'intervento è di sostenere il rafforzamento patrimoniale delle cooperative e delle società di capitali attraverso contributi in conto capitale.

3. Aiuti in "de minimis"

I contributi in conto capitale per la capitalizzazione in agricoltura, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 18 e s.m.i. ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al

codice A 01.50.00 compreso.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare l'importo di **€ 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.**

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dall'Italia alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare 475.080.000 euro, plafond triennale che verrà ripartito tra le regioni.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche nei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applica lo stesso regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) n. 1407/2013; in questo caso gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori a concorrenza del massimale di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

I contributi in conto capitale per la capitalizzazione in agricoltura, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 18 e s.m. ricadono, altresì, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»*, pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, nonché nel settore dell'agriturismo e turismo rurale.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare l'importo di **€ 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.**

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.

L'importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi ed è da intendersi per **impresa unica** definendosi con questo termine l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

b) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

c) *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*

d) *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Sono da considerarsi anche esse impresa unica le imprese per le quali la relazione di cui alle lettere a), b), c) e d) avviene attraverso altre imprese (una o più).

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a

ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, cioè l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis».

L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'importo del contributo in conto capitale che verrà concesso all'impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda l'agriturismo e turismo rurale, si chiarisce che tali attività, in base alle definizioni recate dall'art. 2135 del c.c. rientrano pienamente tra le attività agricole, ma non possono essere assoggettata al Regolamento (UE) n. 1408/2013 «de minimis agricolo».

A pena di esclusione la richiesta di ammissibilità dovrà contenere la dichiarazione "de minimis" redatta secondo il modello predisposto dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

4. Limiti e condizioni dell'intervento

I contributi in conto capitale sono destinati alle società cooperative e alle società agricole di capitali che deliberano un aumento del capitale sociale e non possono superare la misura del 50 per cento dell'aumento del capitale sottoscritto e deliberato.

L'intero aumento del capitale sociale agevolato, per una durata di almeno 3 anni, non potrà essere destinato a copertura di perdite di esercizio della cooperativa o della società di capitali.

Il versamento dell'importo pari all'aumento del capitale sociale può essere effettuato in un massimo di tre quote annuali, rispettivamente le prime due del 30% e la terza del 40% (il periodo massimo di tre anni, superato il quale vi è la revoca dello stesso contributo, è stabilito a decorrere dalla data di concessione del contributo).

Prima della liquidazione del contributo in conto capitale, la cooperativa o la società di capitali dovrà produrre la delibera assembleare attestante l'aumento del capitale sociale nonché la documentazione prevista al punto 7.3.

Detto versamento deve avvenire attraverso immissione di nuova liquidità e non può essere attuato, ad esempio, attraverso compensazioni con crediti vantati dal socio nei confronti della cooperativa o della società di capitali o precedenti versamenti in conto aumento capitale sociale.

In caso di recesso o esclusione di un socio sottoscrittore dell'aumento del capitale sociale, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo, la relativa quota di appartenenza dovrà essere sottoscritta e versata dagli altri soci o da un eventuale nuovo socio, al fine di lasciare inalterata l'entità dell'aumento del capitale in relazione al quale è stato concesso il contributo, pena la revoca del beneficio concesso.

Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle disponibilità finanziarie recate dagli stanziamenti in bilancio.

5. Dotazione finanziaria

Per l'attuazione della norma è prevista una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro.

6. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono le società cooperative o le società agricole di capitali, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.

La cooperativa o la società di capitali deve essere "*società agricola*" - ossia società che abbia come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. e tale indicazione deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale (comma 1, art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004).

Le società richiedenti hanno l'obbligo di avere correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 o nei cui confronti sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

7. Procedure

Per l'attuazione della capitalizzazione delle imprese agricole di cui all'art. 18 della L.R. n. 6/09 e s.m.i. sono competenti rispettivamente:

- Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura per l'ammissibilità;
- L'IRCAC, per la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale delle cooperative agricole e il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura per la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale delle società agricole.

La procedura prevede tre fasi procedurali:

- **AMMISSIBILITA'** – Graduatoria (Dipartimento Regionale dell'Agricoltura)
- **CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE** I.R.C.A.C. e Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- **CONTROLLI** I.R.C.A.C e Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

7.1 AMMISSIBILITA' DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - Graduatoria

7.1.1 Presentazione delle richieste di ammissibilità

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere redatta su apposita modulistica, allegata alla presente, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa. I dati relativi al Piano Finanziario di cui alla lettera B) – Piano Finanziario per la Capitalizzazione Societaria, ed in particolare il valore dell'indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli successivo all'intervento di capitalizzazione, non sono discriminante ai fini dell'ammissibilità al beneficio.

La domanda va inoltrata, per mezzo di raccomandata o consegnata direttamente al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura a partire dal **01 agosto 2016** e fino alle ore 13,00

del 30 novembre 2016. La domanda può essere altresì inoltrata a mezzo pec al seguente indirizzo: serviziosupportoimprese@pec.psr Sicilia.it.

7.1.2 Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- *Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;*
- *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente CCIAA, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;*
- *Dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;*
- *Copia conforme all'originale della delibera dell'Organo di Amministrazione con la quale è stata assunta la decisione di chiedere il contributo in conto capitale e si autorizza il legale rappresentante a richiedere il contributo in conto capitale per l'aumento del capitale sociale ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento;*
- *Copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;*
- *Copia del libro soci qualora previsto dalla normativa vigente;*
- *Copia dell'attestato di revisione (per le cooperative);*
- *Consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n.196 "codice in materia di protezione di dati personali" rilasciato su apposita modulistica, allegata al presente;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis"; in caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo;*
- *Copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.*

7.1.3. Procedura per l'istruttoria delle domande di ammissibilità del contributo in conto capitale e graduatoria.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo ed ammesse alle agevolazioni, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria, che sarà determinata con specifico decreto assessoriale.

L'attività istruttoria verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, nonché accerterà il rispetto dei requisiti e delle limitazioni previsti dalla normativa degli aiuti "de minimis".

Accertati i requisiti di ammissibilità, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura provvederà ad emettere il decreto che approva la graduatoria delle ditte ammesse al contributo in conto capitale con i relativi importi.

7.2. Concessione

La concessione dei contributi in conto capitale avverrà previa acquisizione e verifica della seguente documentazione:

- *Copia conforme all'originale della delibera assembleare, attestante l'aumento del capitale sociale della cooperativa o della società di capitali, contenente l'obbligo dei soci sottoscrittori a versare il 50 per cento dell'aumento a carico degli stessi prima della liquidazione del contributo in conto capitale, nonché l'obbligo a mantenere la propria partecipazione nel capitale sociale della cooperativa o della società di capitali e di non*

ridurre la propria quota di capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione dell'intero contributo.

- Copia conforme all'originale del libro soci (ove previsto) da cui risulti la sottoscrizione delle quote di aumento di capitale sociale dei singoli soci.

7.3 Liquidazione contributo in conto capitale

La liquidazione del contributo in conto capitale avverrà previa acquisizione e verifica della seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale del libro soci (ove previsto) da cui risulti il versamento della quota sociale sottoscritta dai soci;

- Copia dei bonifici bancari relativi al versamento delle quote sociali sottoscritte;

- Copia degli estratti conto della società beneficiaria da cui risultino i movimenti relativi ai predetti bonifici;

- Bilancio di verifica aggiornato, sottoscritto dal legale rappresentante della società beneficiaria, da cui risulti il versamento delle quote sociali sottoscritte.

7.4 Controlli

Per la durata di 3 anni, dalla data di erogazione dell'intero contributo, le cooperative o le società di capitali dovranno produrre rispettivamente all'IRCAC e al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura i bilanci relativi ai 3 esercizi sociali successivi all'erogazione da cui si evinca il mantenimento dell'aumento del capitale sociale e che lo stesso non è stato destinato a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Dovranno altresì trasmettere con cadenza annuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentate della società beneficiaria, che attesti la permanenza nella compagine sociale dei soci che hanno provveduto all'aumento del capitale sociale e il possesso delle quote sociali degli stessi, come risultanti all'atto dell'erogazione dell'agevolazione e comunque il rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 4 delle presenti disposizioni.